Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0202(COD)

9.11.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679
(COM(2023)348 – C9-0231/2023 – 2023/0202(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Sergey Lagodinsky

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....127

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI129

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023)348 – C9-0231/2023 – 2023/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)348),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0231/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Al fine di garantire un regolare ed efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di composizione delle controversie previsti dagli articoli 60 e 65 del regolamento	(2) Al fine di garantire un regolare ed efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di composizione delle controversie previsti dagli articoli 60 e 65 del regolamento

(UE) 2016/679, è necessario stabilire norme relative allo svolgimento dei procedimenti da parte delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri e da parte del comitato durante la composizione delle controversie, compresa la gestione dei reclami transfrontalieri. Per tale motivo è inoltre necessario stabilire norme relative all'esercizio del diritto delle parti ***oggetto dell'indagine*** di essere ascoltate prima dell'adozione delle decisioni da parte delle autorità di controllo e, se del caso, del comitato.	(UE) 2016/679, è necessario stabilire norme relative allo svolgimento dei procedimenti da parte delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri e da parte del comitato durante la composizione delle controversie, compresa la gestione dei reclami transfrontalieri. Per tale motivo è inoltre necessario stabilire norme relative all'esercizio del diritto delle parti di essere ascoltate prima dell'adozione delle decisioni da parte delle autorità di controllo e, se del caso, del comitato. ***Il presente regolamento mira, pertanto, a tutelare il diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Per conseguire tale obiettivo, in fase di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, tutte le autorità preposte alla protezione dei dati dovrebbero agire in modo imparziale e indipendente e nel rispetto dello Stato di diritto, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.***
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il presente regolamento e il capo VII del regolamento (UE) 2016/679 disciplinano soltanto alcuni elementi della procedura di cooperazione qualora alla procedura partecipino le autorità di controllo di più di uno Stato membro. Il presente regolamento non si applica qualora una parte proponga reclamo direttamente a un'autorità di controllo capofila in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Alle autorità di controllo dovrebbe applicarsi il diritto procedurale di ciascuno Stato membro nella misura in cui il presente regolamento non armonizzi una questione. In linea con il primato del diritto dell'Unione, le autorità di controllo non dovrebbero applicare il diritto procedurale nazionale qualora sia in conflitto con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2016/679. La cooperazione tra le autorità di controllo non dovrebbe essere limitata a causa delle differenze nel diritto procedurale nazionale.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione si basa su un'idea di piena armonizzazione, mentre le questioni quali l'uso delle lingue, le prove, i testimoni e simili sono disciplinate dalle procedure nazionali. I nuovi articoli 1 bis e da 2 bis a 2 quater chiariranno la questione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni specifiche. ***Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è opportuno che sia fornito un modulo di reclamo. Le***	(4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni specifiche. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. ***Qualora il reclamo non soddisfi i requisiti minimi, l'autorità di controllo dovrebbe***

informazioni specificate nel modulo dovrebbero essere richieste solo nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il modulo possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. Il modulo può essere trasmesso per via elettronica o per posta. La comunicazione delle informazioni elencate nel modulo dovrebbe essere una condizione affinché un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sia trattato come un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità***, purché le informazioni richieste al reclamante corrispondano a quelle richieste dal modulo e non siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della ricevibilità del reclamo***.

respingerlo e informare il reclamante in merito alle informazioni mancanti. Il reclamante può, quindi, ripresentare un reclamo completo. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Or. en

Motivazione

Il modulo non dovrebbe essere obbligatorio, dal momento che molti reclamanti non sapranno inizialmente se un caso sia o meno transnazionale. Un modulo obbligatorio può limitare indebitamente l'accesso alle autorità. Dovrebbero, invece, essere introdotte informazioni minime.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le autorità di controllo sono obbligate a decidere in merito ai reclami entro un termine ragionevole. La	(5) Le autorità di controllo sono obbligate a decidere in merito ai reclami entro un termine ragionevole. La

ragionevolezza del termine dipende dalle circostanze di ciascun caso, in particolare dal contesto, dalle diverse fasi procedurali seguite dall'autorità di controllo capofila, dal comportamento delle parti nel corso della procedura e dalla complessità del caso.	ragionevolezza del termine dipende dalle circostanze di ciascun caso, in particolare dal contesto, dalle diverse fasi procedurali seguite dall'autorità di controllo capofila, dal comportamento delle parti nel corso della procedura e dalla complessità del caso. ***L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e gli articoli 41 e 47 della Carta prevedono una durata complessiva delle procedure ragionevole. Dal momento che ciò include i ricorsi giurisdizionali ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, le procedure dinanzi alle autorità di controllo non dovrebbero in genere durare più di nove mesi, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali. Il presente regolamento prevede proroghe dei termini per ritardi o interruzioni che esulano dal controllo dell'autorità di controllo capofila.***

Or. en

Motivazione

La durata di nove mesi si basa sulle leggi esistenti (di solito 3-12 mesi) ed è anche oggettivamente necessaria tenuto conto dei ricorsi ai sensi dell'articolo 78 (spesso 2-3 "livelli" negli Stati membri). È formulata come durata media normale per riconoscere che in casi eccezionali potrebbe essere necessario più tempo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La diretta interazione tra le autorità di controllo degli Stati membri e le parti è disciplinata dal diritto procedurale nazionale, nella misura in cui il regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento o il diritto dell'Unione non prevalgono. In caso di interazione indiretta di un'autorità di controllo capofila con una parte tramite

un'altra autorità di controllo, il diritto procedurale di quest'ultima autorità dovrebbe applicarsi a qualsiasi interazione diretta con la parte. In linea con l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679, il reclamante ha il diritto di comunicare esclusivamente con l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo. Ciò non impedisce al reclamante di comunicare direttamente con un'altra autorità di controllo, compresa l'autorità di controllo capofila, che potrebbe essere più efficiente.

Or. en

Motivazione

La Commissione segue l'idea di un'armonizzazione completa. Ciò solleva la questione di quali leggi procedurali disciplinano elementi che non sono completamente armonizzati. Collegato all'articolo 2 bis (nuovo).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Per garantire che i requisiti minimi di procedure eque ed efficienti siano soddisfatti in tutti i casi transfrontalieri, anche negli Stati membri in cui non esiste un diritto procedurale nazionale codificato, il regolamento stabilisce norme direttamente applicabili sulla base dell'articolo 41 della Carta.

Or. en

Motivazione

I requisiti minimi dovrebbero essere ampiamente compatibili con le leggi procedurali nazionali esistenti. Negli Stati membri senza una procedura codificata, questi requisiti minimi consentono una maggiore certezza giuridica. Quando le leggi nazionali non sono compatibili, prevale il presente regolamento. Collegato all'articolo 2 bis (nuovo).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) L'articolo 6 della CEDU e l'articolo 47 della Carta dispongono che le procedure eque siano pubbliche. L'articolo 42 della Carta e la legislazione di molti Stati membri prevedono il diritto di accesso ai documenti pubblici e la trasparenza delle azioni delle autorità. Dovrebbe, tuttavia, essere possibile applicare, conformemente al diritto procedurale nazionale applicabile all'autorità di controllo con cui la parte interagisce direttamente, limitazioni strettamente necessarie e proporzionate in relazione alla divulgazione o all'ulteriore utilizzo di informazioni giuridicamente protette, quali i dati personali o i segreti commerciali protetti ai sensi della direttiva (UE) 2016/943[1 bis]. Ciò potrebbe includere le deliberazioni interne e il processo decisionale dell'autorità. Dovrebbero essere applicate misure meno invasive, quali la limitazione dell'uso delle informazioni o l'oscuramento delle informazioni. Le parti dovrebbero essere sempre informate del fatto che le informazioni sono state loro negate e del motivo.

[1 bis] Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti(GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943)

Or. en

Motivazione

Conciliare il diritto a procedure eque (= pubbliche) e il diritto di accesso alle informazioni con la necessità di proteggere i segreti commerciali e il processo decisionale interno delle autorità. Collegato all'articolo 2 ter (nuovo).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quinquies) L'autorità di controllo capofila gestisce il caso in linea con il presente regolamento, con il regolamento (UE) 2016/679 e con il relativo diritto procedurale nazionale, cooperando pienamente con le altre autorità di controllo. Le altre autorità di controllo dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti e le loro opinioni all'autorità di controllo capofila. L'autorità di controllo capofila dovrebbe strutturare il caso in modo efficiente e opportuno, tenendo pienamente conto dei pareri delle altre autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

L'autorità di controllo capofila è incaricata di gestire il caso, mentre le altre autorità di controllo forniscono tutte le informazioni e devono essere coinvolte. Collegato all'articolo 2 quater (nuovo).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 sexies) Le autorità di controllo

	possono anche avviare procedure aggiuntive, ad esempio in caso di violazioni sistemiche o ripetitive. Ciò non dovrebbe, tuttavia, comportare alcuna interferenza con i diritti delle parti. Le procedure di reclamo non dovrebbero essere ritardate e il diritto delle parti di essere ascoltate non dovrebbe essere limitato qualora un'autorità di controllo avvii una procedura d'ufficio sulla stessa questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare un "bypass d'ufficio" da parte di alcune autorità, con lo spostamento della questione oggetto di reclamo in una procedura "d'ufficio", senza la partecipazione del reclamante.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 septies) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe definire una o più lingue che accetta per le informazioni in entrata da altre autorità di controllo. Dovrebbe essere definito un ulteriore "linguaggio di cooperazione" congiunto che tutte le autorità di controllo devono accettare per le informazioni in entrata o in uscita. In caso di ricorsi giurisdizionali, l'autorità di controllo contro la quale viene proposto un ricorso giurisdizionale dovrebbe avere il dovere di tradurre tutti i documenti pertinenti nelle pertinenti lingue accettate.

Or. en

Motivazione

Attualmente la lingua comune è l'inglese, in base alle norme IMI. Ciò non è definito dalla

legge, ma sembra accettato e sufficiente nella maggior parte dei casi e dovrebbe essere codificato. Collegato all'articolo 2 quinquies.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo appropriato, necessario e proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. ***La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente.*** Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che ***non*** richiede ***necessariamente*** un'indagine ***esaustiva*** su tutti i ***possibili*** elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ***ma offre*** al reclamante un rimedio efficace e rapido. ***La valutazione dell'entità delle misure*** di ***indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei*** diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.	(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo appropriato, necessario e proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che richiede un'indagine su tutti i ***pertinenti*** elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ***al fine di garantire che possa essere adottata congiuntamente una decisione e che possa essere fornito rapidamente*** al reclamante un rimedio efficace e rapido. ***Pianificare la procedura è importante per garantire un risultato rapido. Le autorità*** di ***controllo non dovrebbero fare riferimento ai*** diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679 ***come motivo per limitare l'indagine di un reclamo***. ***Per garantire il rispetto dell'articolo 47 della Carta, la gestione di un reclamo dovrebbe sempre portare a una decisione impugnabile. A meno che il reclamo non venga ritirato, non dovrebbe essere possibile chiuderlo o altrimenti archiviarlo senza una decisione.***

Or. en

Motivazione

Finora il considerando faceva riferimento a un'applicazione limitata e alla discrezionalità delle autorità di non agire. È stato modificato per garantire che venga evidenziato il loro dovere di agire.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca ***all'***autorità di controllo ***cui è stato proposto il reclamo*** le informazioni ***necessarie sullo stato*** di ***avanzamento dell'indagine al fine*** di ***fornire aggiornamenti al reclamante***.	(7) È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca ***alle*** autorità di controllo ***un accesso remoto immediato a un fascicolo congiunto che contenga tutti i documenti pertinenti del caso, comprese tutte*** le informazioni ***interne o riservate, nonché una traduzione*** di ***tutti i documenti nella lingua*** di ***cooperazione***. ***Inoltre, l'autorità di controllo capofila dovrebbe informare attivamente le altre autorità di controllo sui cambiamenti importanti che potrebbero richiedere un'azione imminente o una maggiore attenzione.***

Or. en

Motivazione

Collegato agli articoli 2 quater e 8.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno che l'autorità di controllo competente fornisca ***al reclamante*** l'accesso ***ai documenti in base ai quali l'autorità di controllo ha raggiunto una conclusione preliminare di***	(8) È opportuno che l'autorità di controllo competente fornisca ***alle parti*** l'accesso ***remoto al fascicolo congiunto, ad eccezione dei documenti redatti e delle***

rigetto totale o parziale del reclamo.	***deliberazioni interne***.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, ***è opportuno che*** le autorità di controllo ***si adoperino***, se del caso, per risolvere i reclami mediante composizione amichevole. Il fatto che un singolo reclamo sia stato risolto mediante composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, ad esempio nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679.	(9) Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, le autorità di controllo ***dovrebbero essere in grado di adoperarsi***, se del caso, per risolvere i reclami mediante composizione amichevole ***tra le parti***. ***Le autorità di controllo non dovrebbero subordinare la gestione di un reclamo alla partecipazione a un processo di risoluzione amichevole. Le risoluzioni dovrebbero poter assumere la forma di un contratto tra le parti ai sensi della legge applicabile, ma non dovrebbero vincolare le autorità.*** Il fatto che un singolo reclamo sia stato risolto mediante composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, ad esempio nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È particolarmente importante che le autorità di controllo raggiungano un	(11) È particolarmente importante che le autorità di controllo raggiungano un

consenso sugli aspetti chiave ***dell'indagine*** il prima possibile e prima ***della comunicazione delle accuse alle parti oggetto dell'indagine e*** dell'adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679, riducendo così il numero di casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e garantendo, in ultima analisi, la rapida risoluzione dei casi transfrontalieri.	consenso sugli aspetti chiave ***del caso attraverso la sintesi delle questioni chiave e le osservazioni sulla sintesi*** il prima possibile e prima dell'adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679, riducendo così il numero di casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e garantendo, in ultima analisi, la rapida risoluzione dei casi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che la cooperazione tra le autorità di controllo si basi su un dialogo aperto che consenta alle autorità di controllo interessate di incidere in modo significativo sul corso dell'indagine condividendo le loro esperienze e opinioni con l'autorità di controllo capofila***, tenendo in debito conto il margine di discrezionalità di cui gode ciascuna autorità di controllo, anche nella valutazione dell'entità opportuna dell'indagine da svolgere su un caso, e le diverse tradizioni degli Stati membri***. A tal fine, l'autorità di controllo ***capofila*** dovrebbe fornire ***alle autorità di controllo interessate*** una sintesi delle questioni chiave che illustri la sua opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine. Tale sintesi dovrebbe essere fornita in una fase sufficientemente precoce per consentire l'effettivo coinvolgimento delle autorità di controllo interessate***, ma allo stesso tempo in una fase in cui le opinioni dell'autorità di controllo capofila sul caso sono***	(12) È opportuno che la cooperazione tra le autorità di controllo si basi su un dialogo aperto che consenta alle autorità di controllo interessate di incidere in modo significativo sul corso dell'indagine condividendo le loro esperienze e opinioni con l'autorità di controllo capofila. A tal fine, l'autorità di controllo ***cui è stato proposto un reclamo o che chiede un'azione d'ufficio*** dovrebbe fornire una sintesi delle questioni chiave che illustri la sua opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine. ***In tutti gli altri casi, l'autorità di controllo capofila dovrebbe redigere la sintesi delle questioni chiave. La sintesi delle questioni chiave dovrebbe far parte del fascicolo congiunto e dovrebbe essere un documento vivente aggiornato dall'autorità di controllo capofila nel corso della procedura.*** Tale sintesi dovrebbe essere fornita in una fase sufficientemente precoce per consentire l'effettivo coinvolgimento delle autorità di controllo interessate. Le autorità di controllo interessate dovrebbero avere

sufficientemente sviluppate. Le autorità di controllo interessate dovrebbero avere l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su ***un'ampia varietà di questioni, come l'ambito dell'indagine e l'individuazione di valutazioni complesse di natura fattuale e giuridica***. ***Dal momento che l'ambito dell'indagine determina le questioni su cui*** l'autorità di controllo capofila ***deve svolgere l'indagine***, le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi per raggiungere quanto prima un consenso sull'ambito dell'indagine.	l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su ***qualsiasi aggiornamento della sintesi delle questioni chiave***. L'autorità di controllo capofila ***dovrebbe conformarsi per quanto possibile alle osservazioni oppure respingerle. In caso di rigetto***, ***le autorità di controllo dovrebbero poter sollevare eventuali controversie al comitato.*** Le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi per raggiungere quanto prima un consenso sull'ambito dell'indagine.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che ***le osservazioni di*** queste ultime siano concise e formulate in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono. ***Le osservazioni delle autorità di controllo interessate possono essere integrate da documenti supplementari. Tuttavia un semplice riferimento a documenti supplementari nelle osservazioni di un'autorità di controllo interessata non può compensare l'assenza degli argomenti essenziali, di diritto o di fatto, che dovrebbero figurarvi. I dati giuridici e fattuali di base contenuti in tali documenti dovrebbero essere indicati, almeno in forma sintetica, in modo coerente e comprensibile***	(13) Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che ***i documenti presentati da*** queste ultime ***e dalle parti*** siano concise e formulate in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. ***Le autorità di controllo dovrebbero, pertanto, poter limitare la durata delle osservazioni delle parti.*** Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono.

nell'osservazione stessa.

Or. en

Motivazione

Per evitare lo "spamming" da parte delle grandi aziende che possono permettersi studi legali che inviano migliaia di pagine. La norma è simile al regolamento di procedura dinnanzi alla CGUE, che limita regolarmente le osservazioni a 20 o 30 pagine.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 entro ***nove*** mesi.	(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 entro ***tre*** mesi ***dal termine per formulare osservazioni***.

Or. en

Motivazione

Collegato all'articolo 9, paragrafo 6.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi	(15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi

necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito di ***un'indagine basata su*** un ***reclamo***, ***comprese*** le ***disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 la cui violazione sarà oggetto di indagine, o laddove le osservazioni delle*** autorità di controllo ***interessate riguardino un cambiamento importante nella valutazione giuridica o tecnologica complessa, è opportuno che l'autorità interessata utilizzi gli strumenti previsti dagli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679***.	necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito ***o alle questioni procedurali*** di un ***caso***, le autorità di controllo ***dovrebbero poter sollevare rapidamente la questione al comitato***. ***Il comitato dovrebbe poter adottare le necessarie determinazioni procedurali.***

Or. en

Motivazione

Collegato all'articolo 26 bis (nuovo).

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Qualora l'uso di tali strumenti non consenta alle autorità di controllo di raggiungere un consenso sull'ambito di un'indagine basata su un reclamo, è opportuno che l'autorità di controllo capofila chieda una decisione vincolante d'urgenza del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, è opportuno presupporre soddisfatto il requisito dell'urgenza. L'autorità di controllo capofila dovrebbe trarre conclusioni appropriate dalla decisione vincolante d'urgenza del comitato ai fini delle constatazioni preliminari. La decisione vincolante d'urgenza del	***soppresso***

comitato non può pregiudicare l'esito dell'indagine svolta dall'autorità di controllo capofila o l'effettività dei diritti delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate. In particolare, il comitato non dovrebbe estendere l'ambito dell'indagine di propria iniziativa.

Or. en

Motivazione

Le decisioni urgenti ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, GDPR sono limitate all'inazione di un'autorità di protezione dei dati. Dovrebbero, invece, essere possibili determinazioni procedurali da parte del comitato per tutti i tipi di controversie procedurali. Collegato al considerando 15.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di consentire al reclamante di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, ***l'autorità*** di ***controllo che rigetta in tutto o in parte un*** reclamo ***dovrebbe farlo mediante*** una decisione che possa essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.	(17) Al fine di consentire al reclamante di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, ***la gestione*** di ***qualsiasi*** reclamo ***comporta sempre*** una decisione che possa essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è garantire che i casi non siano "chiusi" o "considerati ritirati" e simili senza una decisione chiara che possa essere impugnata.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) È opportuno che i reclamanti abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni prima che sia adottata una decisione che arrechi loro pregiudizio. Pertanto, in caso di rigetto totale o parziale di un reclamo in un caso transfrontaliero, il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi prima della trasmissione di un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 o di una decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Il reclamante può richiedere l'accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la decisione di rigetto totale o parziale del reclamo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Esiste un diritto generale a essere ascoltati prima di una decisione, il che consente di eliminare la necessità di "progetti" di decisione. Viene, pertanto, soppresso anche l'articolo 11. Ciò dovrebbe limitare la necessità di documentazione cartacea attraverso ripetute procedure di "bozza della bozza".

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato	(19) In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato

proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe ***ricevere le opinioni del reclamante sulla proposta di rigetto del reclamo ed*** essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila. Poiché ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha la responsabilità di adottare la decisione definitiva di rigetto del reclamo, tale autorità di controllo dovrebbe ***avere*** anche ***la responsabilità*** di preparare il progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.	proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila. Poiché ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha la responsabilità di adottare la decisione definitiva di rigetto del reclamo ***che deve essere conforme al diritto procedurale nazionale***, tale autorità di controllo dovrebbe ***essere*** anche ***coinvolta dall'autorità*** di ***controllo capofila nel*** preparare il progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3 ***e di qualsiasi decisione definitiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9***, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

La proposta della COM riscriverebbe il GDPR, dal momento che la redazione spetta chiaramente all'autorità di controllo capofila. Si suggerisce di evidenziare che il CSA a cui è stato proposto il reclamo deve emettere la decisione definitiva e necessita, quindi, di essere coinvolto nella sua redazione, per garantire che non possa essere facilmente impugnato dinnanzi a un tribunale nazionale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta ***dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")***, compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un	(21) Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta, compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi

provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto.	pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto ***per tutte le parti coinvolte in un caso***.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti ***oggetto dell'indagine*** siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti ***oggetto dell'indagine*** siano forniti i documenti necessari per ***difendersi*** efficacemente e presentare osservazioni in merito alle accuse mosse ***contro di loro***, ottenendo l'accesso al fascicolo ***amministrativo***.	(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti siano forniti i documenti necessari per ***portare avanti il caso*** efficacemente e presentare osservazioni in merito alle mosse, ottenendo l'accesso al fascicolo ***congiunto***.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) ***Le constatazioni preliminari definiscono l'ambito dell'indagine e quindi l'ambito di qualsivoglia futura decisione definitiva (se del caso, adottata sulla base di una decisione vincolante emessa dal comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679) che può essere indirizzata ai titolari o ai responsabili del trattamento.*** È opportuno che le constatazioni preliminari siano formulate in termini che, sebbene sintetici, siano sufficientemente chiari da consentire alle parti ***oggetto dell'indagine*** di individuare correttamente la natura della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di fornire alle parti ***oggetto dell'indagine*** tutte le informazioni necessarie per ***consentire*** loro di ***difendersi adeguatamente*** è soddisfatto laddove la decisione definitiva non sostenga che le stesse abbiano commesso violazioni diverse da quelle indicate nelle constatazioni preliminari e qualora prenda in considerazione solo i fatti sui quali le parti ***oggetto dell'indagine*** hanno avuto la possibilità di esprimersi. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila, tuttavia, non deve necessariamente essere una ripetizione delle constatazioni preliminari. Nella decisione definitiva, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere autorizzata a tenere conto delle risposte fornite dalle parti ***oggetto dell'indagine*** in merito alle constatazioni preliminari e, se del caso, del progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 e della decisione risolutiva della controversia tra le autorità di controllo ***di cui all'***articolo 65, paragrafo 1, lettera a). L'autorità di controllo capofila dovrebbe essere in grado di effettuare la propria valutazione dei fatti e delle qualificazioni giuridiche esposti dalle parti ***oggetto dell'indagine***, al fine di ritirare le	(23) È opportuno che le constatazioni preliminari siano formulate in termini che, sebbene sintetici, siano sufficientemente chiari da consentire alle parti di individuare correttamente la natura della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di fornire alle parti tutte le informazioni necessarie per ***esercitare il*** loro ***diritto*** di ***essere ascoltate*** è soddisfatto laddove la decisione definitiva non sostenga che le stesse abbiano commesso violazioni diverse da quelle indicate nelle constatazioni preliminari e qualora prenda in considerazione solo i fatti sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila, tuttavia, non deve necessariamente essere una ripetizione delle constatazioni preliminari. Nella decisione definitiva, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere autorizzata a tenere conto delle risposte fornite dalle parti in merito alle constatazioni preliminari e, se del caso, del progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 e della decisione ***del comitato*** risolutiva della controversia tra le autorità di controllo ***ai sensi dell'***articolo 65, paragrafo 1, lettera a) ***del regolamento***. L'autorità di controllo capofila dovrebbe essere in grado di effettuare la propria valutazione dei fatti e delle qualificazioni giuridiche esposti dalle parti, al fine di ritirare le obiezioni, qualora l'autorità di controllo le ritenga infondate, o di integrare e riformulare i propri argomenti, sia di fatto che di diritto, a sostegno delle obiezioni che mantiene.

obiezioni, qualora l'autorità di controllo le ritenga infondate, o di integrare e riformulare i propri argomenti, sia di fatto che di diritto, a sostegno delle obiezioni che mantiene. ***Ad esempio, il fatto di tenere conto di un argomento avanzato da una parte oggetto dell'indagine nel corso della procedura amministrativa, senza che le sia stata data la possibilità di esprimersi al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva, non può di per sé costituire una violazione dei diritti della difesa.***

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno che alle parti ***oggetto dell'indagine*** sia riconosciuto il diritto di essere ascoltate prima della trasmissione di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'adozione di una decisione vincolante da parte del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.	(24) È opportuno che alle parti sia riconosciuto il diritto di essere ascoltate prima della trasmissione di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'adozione di una decisione vincolante da parte del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno che ai reclamanti sia data la possibilità di essere associati ai	(25) È opportuno che ai reclamanti sia data la possibilità di essere associati ai

procedimenti avviati da un'autorità di controllo al fine di individuare o chiarire le questioni relative a una potenziale violazione del regolamento (UE) 2016/679. Il fatto che un'autorità di controllo abbia già avviato un'indagine relativa all'oggetto del reclamo o il fatto che essa si occuperà del reclamo nell'ambito di un'indagine d'ufficio successiva al ricevimento dello stesso non pregiudica la qualificazione dell'interessato come reclamante. ***Tuttavia un'indagine condotta da un'autorità di controllo su una possibile violazione del regolamento (UE) 2016/679 da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non costituisce un procedimento in contraddittorio tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine. Si tratta di una procedura avviata da un'autorità di controllo, di propria iniziativa o sulla base di un reclamo, nell'adempimento dei propri compiti ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Le parti oggetto dell'indagine e il reclamante non si trovano dunque nella stessa situazione procedurale e quest'ultimo non può invocare i diritti della difesa quando la decisione non pregiudica la sua posizione giuridica. Il coinvolgimento del reclamante nella procedura contro le parti oggetto dell'indagine non può compromettere il diritto di queste ultime di essere ascoltate.***	procedimenti avviati da un'autorità di controllo al fine di individuare o chiarire le questioni relative a una potenziale violazione del regolamento (UE) 2016/679. Il fatto che un'autorità di controllo abbia già avviato un'indagine relativa all'oggetto del reclamo o il fatto che essa si occuperà del reclamo nell'ambito di un'indagine d'ufficio successiva al ricevimento dello stesso non pregiudica la qualificazione dell'interessato come reclamante.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno che i reclamanti abbiano la possibilità di presentare per	***soppresso***

iscritto le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari. Tuttavia esse non dovrebbero poter accedere a segreti aziendali o ad altre informazioni riservate appartenenti ad altre parti coinvolte nel procedimento. I reclamanti non dovrebbero avere il diritto di accedere in modo generalizzato al fascicolo amministrativo.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Nello stabilire i termini entro cui le parti ***oggetto dell'indagine*** devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari, al fine di garantire che le parti ***oggetto dell'indagine e i reclamanti*** abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate.	(27) Nello stabilire i termini ***e limitare la durata delle osservazioni*** entro cui le parti devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari, al fine di garantire che le parti abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate. ***Ciò non dovrebbe tuttavia portare a procedure indebitamente lunghe.***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Lo scambio di opinioni prima dell'adozione di un progetto di decisione implica un dialogo aperto e un ampio scambio di opinioni nel corso del quale le	***soppresso***

autorità di controllo dovrebbero fare tutto il possibile per raggiungere un consenso sul modo di procedere in un'indagine. Al contrario, il disaccordo espresso nelle obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, che aumentano le probabilità di ricorso alla composizione delle controversie tra le autorità di controllo ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e ritardano l'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità di controllo competente, dovrebbe sorgere nel caso eccezionale in cui le autorità di controllo non riescano a raggiungere un consenso e laddove necessario per garantire l'interpretazione coerente del regolamento (UE) 2016/679. Tali obiezioni dovrebbero essere usate con parsimonia, quando sono in gioco questioni di applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679, in quanto l'uso di obiezioni pertinenti e motivate posticipa il rimedio per l'interessato. Poiché l'ambito dell'indagine e i fatti pertinenti dovrebbero essere decisi prima della comunicazione delle constatazioni preliminari, tali punti non dovrebbero essere sollevati dalle autorità di controllo interessate nelle obiezioni pertinenti e motivate. Tuttavia possono essere sollevati dalle autorità di controllo interessate nelle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, prima che le constatazioni preliminari siano comunicate alle parti oggetto dell'indagine.

Or. en

Motivazione

Limita eccessivamente le possibilità delle autorità di controllo interessate di sollevare obiezioni. Potrebbe essere utilizzato contro i CSA dai titolari del trattamento, ad es. presentando ingiunzioni contro le obiezioni.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Nell'interesse di una conclusione efficiente e inclusiva della procedura di composizione delle controversie, in cui tutte le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di contribuire con le proprie opinioni, e tenendo conto dei limiti temporali durante la composizione delle controversie, la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero soddisfare determinati requisiti. Pertanto è opportuno che le obiezioni pertinenti e motivate ***rispettino una lunghezza prestabilita,*** illustrino chiaramente il disaccordo con il progetto di decisione e siano formulate in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi.	(29) Nell'interesse di una conclusione efficiente e inclusiva della procedura di composizione delle controversie, in cui tutte le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di contribuire con le proprie opinioni, e tenendo conto dei limiti temporali durante la composizione delle controversie, la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero soddisfare determinati requisiti. Pertanto è opportuno che le obiezioni pertinenti e motivate illustrino chiaramente il disaccordo con il progetto di decisione e siano formulate in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'accesso al fascicolo ***amministrativo*** è previsto nell'ambito ***dei diritti della difesa e*** del diritto a una buona amministrazione ***sanciti*** dalla Carta. L'accesso al fascicolo ***amministrativo*** dovrebbe essere garantito alle parti ***oggetto dell'indagine nel momento in cui vengono loro notificate le constatazioni preliminari e dovrebbe essere fissato il termine per la presentazione della risposta scritta a tali constatazioni***.	(30) L'accesso al fascicolo ***congiunto*** è previsto nell'ambito del diritto a una buona amministrazione ***sancito*** dalla Carta. L'accesso al fascicolo ***congiunto*** dovrebbe essere garantito alle parti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Nel garantire l'accesso al fascicolo ***amministrativo*** è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La categoria delle altre informazioni riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate.	(31) Nel garantire l'accesso al fascicolo ***congiunto*** è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La categoria delle altre informazioni riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica ***o giuridica***. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Nel deferire una questione al meccanismo di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca al comitato tutte le informazioni necessarie affinché questo possa valutare l'ammissibilità delle obiezioni pertinenti e motivate e adottare la decisione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Una volta	(33) Nel deferire una questione al meccanismo di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca al comitato tutte le informazioni necessarie affinché questo possa valutare l'ammissibilità delle obiezioni pertinenti e motivate e adottare la decisione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Una volta

ricevuti tutti i documenti necessari ***elencati all'articolo 23***, il ***presidente del*** comitato dovrebbe registrare il deferimento della questione ***ai sensi dell'***articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.	ricevuti tutti i documenti necessari, il comitato dovrebbe registrare il deferimento della questione ***conformemente all'***articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

Non si fa riferimento agli articoli nei considerando, dal momento che si suppone che i considerando conducano successivamente agli articoli.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta in ***modo tale da consentire*** all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato***, pur mantenendo la propria discrezionalità***.	(34) La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta in ***un linguaggio chiaro e preciso che consenta*** all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato.

Or. en

Motivazione

Le decisioni del comitato in fase di risoluzione delle controversie sono vincolanti per le autorità.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di semplificare la procedura per l'adozione di pareri d'urgenza e di decisioni vincolanti d'urgenza da parte del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, è necessario specificare le norme procedurali relative alle tempistiche della richiesta di tale parere d'urgenza o decisione vincolante d'urgenza, ai documenti da presentare al comitato e sui quali questo dovrebbe basare la propria decisione, ai destinatari del parere o della decisione del comitato e alle conseguenze del parere o della decisione del comitato.	(36) Al fine di semplificare la procedura per l'adozione di pareri d'urgenza e di decisioni vincolanti d'urgenza da parte del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, è necessario specificare le norme procedurali relative alle tempistiche della richiesta di tale parere d'urgenza o decisione vincolante d'urgenza, ai documenti da presentare al comitato e sui quali questo dovrebbe basare la propria decisione, ai destinatari del parere o della decisione del comitato e alle conseguenze del parere o della decisione del comitato. ***Le misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero comprendere tutte le possibili misure rientranti nei poteri delle autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 58 di tale regolamento.***

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 120.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Qualora, dopo le sue deliberazioni, il comitato non sia in grado di determinare la questione perché il fascicolo congiunto e le altre informazioni fornite dall'autorità di controllo capofila non sono completi, il comitato dovrebbe avere la facoltà di richiedere ulteriori informazioni alle parti o alle autorità di controllo, oppure condurre ulteriori

accertamenti dei fatti.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 ter) Il comitato dovrebbe poter delegare determinati compiti a uno o più commissioni speciali, che possono essere costituite da membri del comitato o da membri della segreteria di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2016/679. Tale delega dovrebbe poter includere qualsiasi compito ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2016/679, decisioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/679 o funzioni del comitato ai sensi del presente regolamento, quali compiti di routine o decisioni che devono essere prese senza indugio, comprese eventuali determinazioni procedurali.

Or. en

Motivazione

Collegato agli articoli 26 bis (nuovo) e 26 ter (nuovo).

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 36 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 quater) Il reclamante dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale nel caso in cui un'autorità di controllo non si avvalga dei suoi poteri o non adotti

altrimenti le azioni necessarie previste dal regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, le parti dovrebbero avere il diritto di agire contro l'autorità di controllo capofila in caso di inazione o di procedure eccessivamente lunghe. Al fine di garantire che non vi siano lacune nell'applicazione, le parti in causa e le organizzazioni ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero avere il potere di proporre un ricorso giurisdizionale nell'interesse pubblico se un'autorità di controllo non rispetta una decisione del comitato.

Or. en

Motivazione

Collegato all'articolo 26 quater (nuovo).

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno espresso un parere congiunto il ***[...]***,	(38) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno espresso un parere congiunto il ***19 settembre 2023***,

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Capo I – sezione 1 (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sezione 1
	Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto	Oggetto ***e ambito di applicazione***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo ***nell'applicazione transfrontaliera*** del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio.	Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo ***relative al trattamento transfrontaliero ai sensi*** del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio.

Or. en

Motivazione

Il suggerimento formulativo dell'EDPB "nell'applicazione transfrontaliera" non è definito nel GDPR. EDPB, introduzione, pag. 7.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento si applica ai casi di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativi a tale trattamento transfrontaliero ogniqualvolta al caso prendano parte le autorità di controllo di più di uno Stato membro, nonché ai relativi ricorsi giurisdizionali.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 26 quater del presente regolamento si applica anche ai casi dinanzi a un'autorità di controllo di un singolo Stato membro.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di specificare questioni procedurali non disciplinate dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "***parti*** oggetto dell'indagine": il o i titolari del trattamento e/o il o i responsabili del trattamento sottoposti ad indagine per presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 ***connessa a un trattamento transfrontaliero***;	(1) "***parte*** oggetto dell'indagine": il o i titolari del trattamento e/o il o i responsabili del trattamento sottoposti ad indagine per presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 ***o accusati della stessa***;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) "reclamante": l'interessato o l'organismo, l'organizzazione o l'associazione senza scopo di lucro che ha proposto reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 155.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) "parte": la parte o le parti oggetto dell'indagine, il/i reclamante/i e qualsiasi

terzo coinvolto nel caso, ove previsto dal diritto dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) "diritto procedurale nazionale": le leggi o le altre norme dello Stato membro che disciplinano la procedura dinanzi a un'autorità di controllo;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) "procedura di reclamo": un procedimento in contraddittorio che determina un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 sexies) "procedura d'ufficio":

un'indagine sulle attività di una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo avviata su iniziativa di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/279;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 septies) "deliberazioni interne": qualsiasi opinione, parere, osservazione o scambio preliminare all'interno o tra le autorità di controllo o il comitato, quali la sintesi delle questioni chiave, le osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave, i progetti di decisione o le obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 3 a 5 del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 octies) "fascicolo congiunto": un file elettronico dedicato per un determinato caso, gestito dall'autorità di controllo capofila, in cui tutti i documenti, le comunicazioni, i promemoria e le altre informazioni relative a un caso sono archiviati e resi accessibili a distanza alle autorità di controllo e alle parti coinvolte

nel caso;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Sezione 2 (nuova) – Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sezione 2
	Norme procedurali
	Articolo 2 bis
	Diritto procedurale applicabile
	(1) In aggiunta e ove non in conflitto con il presente regolamento, il diritto procedurale applicabile di un'autorità di controllo disciplina tutte le interazioni dirette tra tale autorità di controllo e le parti dinanzi ad essa. Nell'applicare il diritto procedurale nazionale, le autorità di controllo si adoperano per facilitare la partecipazione di tutte le parti, comprese quelle stabilite o residenti in altri Stati membri.
	(2) Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento disciplinano l'interazione tra le autorità di controllo di diversi Stati membri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
	(3) Ogni reclamante ha il diritto di rivolgersi esclusivamente all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679.
	(4) L'interazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di controllo, nonché tra le autorità di controllo e il comitato non sono né limitate né vietate dal diritto nazionale. La cooperazione ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2016/679 e l'applicazione coerente di tali regolamenti

non devono essere limitate, ritardate o negate sulla base delle differenze nelle norme procedurali nazionali.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter – titolo (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Requisiti procedurali minimi

Or. en

Motivazione

A seguito dell'articolo 6 della CEDU e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, come confermato dalla CGUE nella causa C-277/11.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. Fatti salvi i diritti aggiuntivi ai sensi del pertinente diritto procedurale nazionale, ciascuna parte ha almeno il diritto:
	a) che il caso sia trattato in modo imparziale ed equo e di essere trattata equamente, anche se si trova dinnanzi a diverse autorità di controllo in giurisdizioni diverse ("procedura equa e parità delle armi");
	b) di essere ascoltata prima che venga adottata qualsiasi misura che possa arrecare pregiudizio alla parte, anche prima che venga adottata la decisione di archiviare o di respingere in tutto o in parte un reclamo ("diritto di essere

ascoltata");

c) di avere accesso al fascicolo congiunto, salvo eventuali deliberazioni interne ("trasparenza procedurale");

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. L'autorità di controllo capofila ascolta le parti quando emergono questioni nuove nel corso delle procedure di cui agli articoli 60, 65 o 66 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 18, paragrafo 1, lettera a). Ciò garantirebbe che se un CSA solleva questioni totalmente nuove in una "obiezione motivata", le parti siano comunque ascoltate, ma soltanto in questo caso e non come impostazione predefinita in tutti i casi "normali".

EDPB , paragrafo 92.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3) Su richiesta di una parte o nell'interesse pubblico, l'autorità di controllo può limitare i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 per tutelare i diritti altrui giuridicamente riconosciuti o per tutelare l'interesse pubblico. Qualsiasi limitazione di questo tipo è conforme al diritto

procedurale nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, a qualsiasi interazione diretta tra un'autorità di controllo e la parte che riceve informazioni limitate. La parte che rivendica la riservatezza fornirà una versione non riservata di qualsiasi informazione, applicando solo misure strettamente proporzionate, come l'oscuramento di parti specifiche dei documenti. Le autorità di controllo coinvolte in un caso, così come le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, hanno sempre accesso alla versione riservata di tutte le informazioni e confermano che le redazioni sono strettamente proporzionate e possono divulgare altrimenti le informazioni. Le autorità di controllo informano immediatamente le parti del fatto che le informazioni vengono occultate. L'autorità di controllo capofila conserva la registrazione di ciascun accesso al fascicolo congiunto e un elenco del personale autorizzato di ciascuna autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

"... diritto procedurale nazionale" conformemente al suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB. "hanno sempre accesso alla versione riservata" ai sensi del paragrafo 68 dell'EDPB.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4. Ai fini dell'efficienza delle procedure, le autorità di controllo limitano la durata delle osservazioni e fissano termini ragionevoli non superiori a quattro settimane, a meno che

circostanze eccezionali non richiedano una proroga ragionevole.

Or. en

Motivazione

Soprattutto i grandi studi legali delle grandi aziende tecnologiche cercano di "seppellire" i casi in infinite osservazioni che né le autorità di controllo né le altre parti sono in grado di elaborare. Il regolamento dovrebbe seguire l'approccio della CGUE, secondo cui le limitazioni delle pagine e le scadenze brevi portano a osservazioni mirate.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater– titolo (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Cooperazione tra le autorità di controllo

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. L'autorità di controllo capofila struttura, coordina e gestisce il caso in modo efficiente ed efficace, in conformità al regolamento (UE) 2016/679, al presente regolamento e a qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile, garantendo la piena attuazione del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. L'autorità di controllo capofila gestisce ciascun caso in piena collaborazione con le autorità di controllo interessate e soddisfa qualsiasi richiesta di un'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento e degli articoli da 60 a 62 del regolamento (UE) 2016/679. Qualsiasi autorità di controllo può dichiararsi interessata e partecipare al caso da quel momento in poi. L'autorità di controllo capofila conserva un elenco delle autorità di controllo interessate per ciascun caso nel fascicolo congiunto.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. Qualsiasi autorità di controllo che riceve informazioni pertinenti per un caso le fornisce all'autorità di controllo capofila senza indugio, e comunque entro una settimana dal giorno in cui ha ricevuto tali informazioni.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4. L'autorità di controllo capofila può riunire e separare i casi conformemente al diritto procedurale nazionale purché ciò non pregiudichi i diritti delle parti.

Or. en

Motivazione

In generale, riconoscere questa opzione garantirebbe la certezza del diritto, soprattutto negli Stati membri in cui non esiste un diritto procedurale.

EDPB, paragrafo 50.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5. L'autorità di controllo capofila include tutti i documenti, le osservazioni, i promemoria e le altre informazioni relative al caso in un fascicolo congiunto senza indugio, e comunque entro una settimana dal giorno in cui l'autorità di controllo capofila ha ricevuto tali informazioni. Qualsiasi altra autorità di controllo e il comitato hanno accesso remoto immediato al fascicolo congiunto.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. Quando emergono o sono prevedibili opinioni divergenti, ad esempio qualora un caso sia considerato controverso ai sensi dell'articolo 9, l'autorità di controllo capofila avvia immediatamente uno scambio con tutte le autorità di controllo interessate con l'obiettivo di cercare rapidamente un'intesa o di restringere i punti di disaccordo. L'autorità di controllo capofila indaga sui fatti pertinenti per opinioni divergenti.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7. Le autorità di controllo esercitano i poteri loro conferiti dal presente regolamento e dal capo VII del regolamento (UE) 2016/679 qualora non sia possibile superare opinioni divergenti o in caso di inattività di un'altra autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

Obbligo attivo di agire ai sensi degli articoli da 60 a 66 GDPR quando un'altra autorità di controllo non adempie i propri obblighi di cooperazione. In caso contrario le parti restano nel limbo.

EDPB, paragrafo 120.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater – paragrafo 8 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8. Tutti i documenti scritti delle autorità di controllo sono forniti con mezzi elettronici e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.

Or. en

Motivazione

Il principio di utilizzare documenti brevi, concisi e trasparenti (...) è tratto dai vari obblighi dei CSA contenuti nella proposta ed elevato a principio generale (applicabile anche all'autorità di controllo capofila). Il testo è tratto dall'articolo 12 GDPR.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies – titolo (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quinquies
	Uso delle lingue e traduzioni

Or. en

Motivazione

La versione modificata dell'articolo 6 è stata spostata qui al fine di garantire che le norme concernenti le traduzioni si applichino a qualsiasi tipo di procedura, non solo alle procedure di reclamo.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. Il comitato determina una lingua che sarà accettata da tutte le autorità di controllo durante la procedura di cooperazione ("lingua di cooperazione".

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Quando un'autorità di controllo condivide informazioni pertinenti con un'altra autorità di controllo fornisce una traduzione nella lingua di cooperazione o in qualsiasi altra lingua accettata dall'autorità di controllo ricevente.

Or. en

Motivazione

Il concetto "in qualsiasi altra lingua" garantisce che le informazioni siano condivise non appena sono disponibili. Una volta inserite nel fascicolo congiunto, le informazioni dovranno comunque essere tradotte nella lingua di cooperazione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. L'autorità di controllo capofila inserisce i dati nel fascicolo congiunto nella lingua originale e fornisce le traduzioni nella lingua di cooperazione.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4. In ogni interazione diretta con le parti, le autorità di controllo forniscono alle parti informazioni nella lingua originale e, se necessario, una traduzione nella lingua del diritto processuale nazionale o in qualsiasi altra lingua che la parte comprende o utilizza nella sua comunicazione esterna di routine.

Or. en

Motivazione

Cfr. la stessa norma di cui all'articolo 12 del regolamento 2020/1784 (regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti).

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5. Un'autorità di controllo può fornire traduzioni automatizzate se certifica che la traduzione non è sostanzialmente diversa dall'originale.

Or. en

Motivazione

La pratica esistente delle traduzioni automatizzate dovrebbe essere regolamentata richiedendo una certificazione che i contenuti siano (essenzialmente) corretti.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. Quando viene proposto un ricorso giurisdizionale contro un'autorità di controllo, l'autorità di controllo fornisce il fascicolo congiunto e ogni altra informazione pertinente in una lingua accettata dalla magistratura dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposizione e trattamento dei reclami	Reclami ***e procedure d'ufficio***

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il reclamo ***basato sul*** regolamento (UE) 2016/679 e ***riguardante un trattamento transfrontaliero fornisce*** le informazioni ***richieste nel modulo di cui all'allegato.*** Ai fini della ricevibilità del reclamo non sono necessarie ulteriori informazioni.	1. Il reclamo ***potenzialmente soggetto all'articolo 60 del*** regolamento (UE) 2016/679 ***deve soddisfare i requisiti del diritto procedurale nazionale applicabile all'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo*** e ***fornire*** le ***seguenti*** informazioni ***minime:***
	a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro recapito disponibile del reclamante,

b) se noti, il nome, l'indirizzo ed eventuali altri recapiti della parte oggetto dell'indagine,

c) i fatti del caso e qualsiasi prova a disposizione del reclamante,

d) le misure che il reclamante richiede all'autorità di controllo.

Ai fini della ricevibilità del reclamo non sono necessarie ulteriori informazioni. ***In particolare, i reclamanti non sono tenuti a utilizzare un documento di identità elettronica nazionale o un sistema di e-government per presentare il reclamo.***

Or. en

Motivazione

Anziché un modulo obbligatorio, dovrebbero sussistere requisiti minimi per garantire che il reclamo possa essere trattato dall'autorità di controllo capofila. Vengono riconosciuti possibili requisiti aggiuntivi ai sensi del diritto nazionale e il fatto che in alcuni casi un interessato potrebbe non conoscere o comprendere tutti i dettagli di un caso. EDPB, paragrafo 23. I reclamanti non sono tenuti a utilizzare un identificativo elettronico nazionale per evitare indebite restrizioni alle modalità di presentazione di un reclamo nei casi in cui l'interessato potrebbe non essere a conoscenza del fatto che il caso riguardi o meno un trattamento transfrontaliero e per allineare il regolamento al considerando 141 GDPR.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Affinché il reclamo sia ricevibile, il reclamante non è tenuto a contattare la parte oggetto dell'indagine prima di presentarlo.

Or. en

Motivazione

Per evitare il rigetto indebito dei reclami come si può evincere attraverso l'osservazione della pratica di varie autorità di protezione dei dati.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Entro una settimana, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto un reclamo accusa ricevuta dello stesso e, qualora il reclamo non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lo dichiara inammissibile e informa il reclamante in merito alle informazioni mancanti.

Or. en

Motivazione

Spostato dal paragrafo 6 al fine di seguire la sequenza degli eventi.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. L'autorità di controllo attribuisce un numero di pratica al reclamo, designa un referente responsabile della pratica e comunica tale informazione al reclamante. Ciò non pregiudica la valutazione della ricevibilità del reclamo a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i).

Or. en

Motivazione

Al fine di facilitare la comunicazione tra il CSA a cui è presentato il reclamo e il reclamante.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo determina se esso riguarda un trattamento transfrontaliero**.**	2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo determina se esso riguarda un trattamento transfrontaliero***, entro tre settimane dal ricevimento del reclamo:***

Or. en

Motivazione

Unire i paragrafi da 2 a 4 in un unico paragrafo al fine di garantire che tutti i passaggi rispettino la scadenza di tre settimane. Le tre settimane sono parallele all'articolo 56, paragrafo 3 GDPR e sono state spostate qui dalla fine del paragrafo al fine di chiarire che tutto deve essere fatto entro tre settimane. Formulazione aggiuntiva rispetto ai suggerimenti dell'EDPB.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) determina la ricevibilità del reclamo,

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) stabilisce, in via preliminare, se il reclamo riguarda un trattamento transfrontaliero,

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) stabilisce quale autorità di controllo è la presunta autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e se il caso è di natura locale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679,

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) redige una sintesi delle questioni chiave, e

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) oppure

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) trasmette il reclamo alla presunta autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e informa il reclamante. La valutazione dell'ammissibilità del reclamo da parte dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo vincola l'autorità di controllo capofila;

Or. en

Motivazione

Al fine di fornire chiarimenti sul riconoscimento reciproco dei reclami. EDPB, paragrafo 24.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii) tratta il reclamo a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; o

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii) informa il reclamante che può ripresentare il reclamo, indicando eventuali informazioni mancanti.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'autorità di controllo capofila trasmette immediatamente il reclamo alla parte oggetto dell'indagine e chiede una risposta senza indebito ritardo e comunque entro tre settimane dal giorno in cui è stata informata dall'autorità di controllo interessata.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le parti o la presunta autorità di controllo capofila sollevano eventuali obiezioni in relazione alla competenza della presunta autorità di controllo capofila o alla gestione di un reclamo ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 entro tre settimane dall'avvenuta informazione in merito alla trasmissione del reclamo alla presunta autorità di controllo capofila o alla mancata trasmissione di tale reclamo.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora sia stata sollevata un'obiezione ai sensi del paragrafo 2 ter, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo può revocare la trasmissione del reclamo e assumersi la competenza ai sensi dell'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679 oppure trasferirla a una presunta autorità di controllo capofila entro due settimane. Qualora non sia stata intrapresa nessuna di queste azioni, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo presenta una richiesta di determinazione al comitato ai sensi dell'articolo 26 bis.

Or. en

Motivazione

Connesso all'articolo 26 bis.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo accerta la completezza delle informazioni richieste nel modulo entro un mese.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Fuso nel paragrafo 2.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Previa valutazione della completezza delle informazioni richieste nel modulo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo trasmette il reclamo all'autorità di controllo capofila.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Fuso nel paragrafo 2.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Coperto dalla nuova norma orizzontale sulla riservatezza di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 3.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità di controllo cui il reclamo è stato proposto accusa ricevuta dello stesso entro una settimana. L'accusa di ricevuta non pregiudica la valutazione della ricevibilità del reclamo a norma del paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato al paragrafo 1 bis al fine di seguire la sequenza cronologica degli eventi.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Indagine sul reclamo	***Gestione dei reclami***

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare in ciascun caso l'opportuna entità dell'indagine da svolgere sul reclamo, l'autorità di controllo ***tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, comprese tutte le seguenti***:	Nel valutare in ciascun caso l'opportuna entità dell'indagine da svolgere sul reclamo, l'autorità di controllo ***capofila garantisce quanto segue***:

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***la pertinenza*** di ***offrire*** un rimedio efficace e tempestivo al reclamante;	(a) ***l'offerta*** di un rimedio efficace e tempestivo al reclamante;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***la gravità della presunta violazione***;	(b) ***l'accertamento di tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari per decidere congiuntamente in merito al reclamo e adottare una decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679***;

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***la natura sistematica*** o ***ripetitiva della presunta violazione***.	(c) ***l'indagine su qualsiasi altro elemento necessario per l'efficace applicazione del regolamento (UE) 2016/679, compreso l'esercizio d'ufficio dei poteri ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, dell'articolo 83 o dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in caso di violazioni***

sistematiche o ***ripetitive***.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La gestione di un reclamo comporta sempre a una decisione giuridicamente vincolante soggetta a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

Ciascun reclamo deve portare a una decisione impugnabile. Ciò eviterà situazioni in cui i reclami vengono "archiviati" senza decisione impugnabile. La "gestione dei reclami" deriva dall'articolo 78, paragrafo 2, GDPR e garantisce il rispetto delle scadenze. EDPB, paragrafo 29.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter – parte introduttiva (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità di controllo capofila trasmette un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 senza indugio e comunque entro nove mesi dal ricevimento del reclamo.
	Tale periodo può essere eccezionalmente prolungato di:

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) otto settimane nel caso in cui vengano presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, su una sintesi delle questioni principali o su una sintesi aggiornata delle questioni principali;

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento ai sensi dell'articolo 26 bis e la decisione del comitato;

Or. en

Motivazione

Collegato all'articolo 26 bis.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) il periodo di eventuale proroga consentita dal comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Collegato all'articolo 26 bis.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il paragrafo 1 ter non si applica quando il caso è sottoposto al meccanismo di coerenza a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole ***tra il reclamante*** e ***le parti oggetto dell'indagine***. ***Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, l'autorità di controllo comunica la proposta di composizione al reclamante. Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato.***	***1.*** Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole ***solo se riguarda i diritti degli interessati*** e ***se con la composizione amichevole della controversia il trattamento cui si riferiva il reclamo non ha più luogo***.

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 32. Cfr. anche le linee guida EDPB 06/2022 sulle composizioni amichevoli.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La composizione amichevole tra il reclamante e la parte oggetto dell'indagine si considera raggiunta in presenza di un accordo esplicito. L'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo può agevolare tale composizione amichevole nella fase preparatoria; l'autorità di controllo capofila può agevolarla non appena le è stato trasmesso il reclamo. Qualora sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, le parti comunicano la composizione all'autorità di controllo e il reclamo si considera ritirato.

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 33, chiarimento su quale autorità di controllo è responsabile e quando. La comunicazione congiunta delle parti garantisce che si tratti della libera volontà del reclamante.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'autorità di controllo non è vincolata dalla composizione amichevole. In particolare, avvia un'indagine d'ufficio nel caso in cui:
	a) la parte oggetto dell'indagine sia un trasgressore recidivo,
	b) la parte oggetto dell'indagine sia stata oggetto di numerose altre

composizioni amichevoli,

c) l'ampio oggetto del reclamo riguardi un gran numero di interessati diversi dal reclamante, o

d) la conseguenza del trattamento oggetto del reclamo è di lunga durata o di natura grave.

Or. en

Motivazione

La risoluzione di una controversia tra due parti è solitamente vista come un contratto tra queste parti, non come un atto tra una parte e un'autorità. EDPB, paragrafo 32.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Istanza di procedimento d'ufficio
	1. L'autorità di controllo capofila può avviare un procedimento d'ufficio in qualsiasi momento.
	2. Qualora ritenga che il regolamento (UE) 2016/679 possa essere violato, ciascuna autorità di controllo interessata può richiedere un procedimento d'ufficio presentando una richiesta scritta all'autorità di controllo capofila. Tale richiesta deve contenere almeno:
	a) la dichiarazione di essere un'autorità di controllo interessata;
	b) le prove della violazione;
	c) una sintesi delle questioni principali a norma dell'articolo 9.
	3. Entro tre settimane, la presunta autorità di controllo capofila:

a) informa l'autorità di controllo interessata di avere avviato un procedimento d'ufficio;

b) informa l'autorità di controllo interessata che al caso si applica l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 e che, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila non intende trattare il caso stesso in conformità; o

c) respinge la richiesta qualora ritenga di non essere l'autorità di controllo capofila o che non vi sia violazione del regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può presentare all'autorità di controllo capofila un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può ripresentare una richiesta modificata di procedimento d'ufficio o presentare una richiesta di determinazione sull'avvio del procedimento da parte del comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Termine di tre settimane di cui al paragrafo 3 dell'articolo 56 GDPR.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***

Traduzioni

1. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo è responsabile:

(a) della traduzione dei reclami e delle opinioni dei reclamanti nella lingua utilizzata dall'autorità di controllo capofila ai fini dell'indagine;

(b) della traduzione dei documenti trasmessi dall'autorità di controllo capofila nella lingua utilizzata per la comunicazione con il reclamante, se occorre fornire tali documenti al reclamante a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) 2016/679.

2. Il comitato fissa nel regolamento interno la procedura per la traduzione delle osservazioni o delle obiezioni pertinenti e motivate sollevate dalle autorità di controllo interessate in una lingua diversa da quella utilizzata dall'autorità di controllo capofila ai fini dell'indagine.

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 2 bis dal momento che la questione delle traduzioni non riguarda solo le procedure di reclamo ma qualsiasi forma di cooperazione.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione tra le autorità di controllo	Cooperazione tra le autorità di controllo ***e tra le autorità di controllo e le altre autorità pertinenti***

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità di controllo si impegnano a comunicare le informazioni ottenute nel contesto delle procedure di cui al presente regolamento alle autorità di controllo nazionali e dell'Unione competenti in altri settori, comprese le autorità competenti in materia di concorrenza, servizi finanziari, energia, telecomunicazioni e tutela dei consumatori, laddove le informazioni siano ritenute pertinenti ai compiti e ai doveri di tali autorità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a riconoscere che le indagini sulle violazioni nel settore della protezione dei dati potrebbero fornire prove di violazioni in altri settori. Si tratta di una richiesta avanzata da molte organizzazioni della società civile.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le disposizioni della presente sezione riguardano i rapporti tra le autorità di controllo e non intendono conferire diritti ai singoli o alle parti oggetto dell'indagine.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Se le parti non possono presentare ricorso dinanzi ai tribunali nazionali per la mancanza di cooperazione, ciò renderebbe in molti casi inefficace l'articolo 78 GDPR laddove il "problema" di una decisione mancante risieda nella mancanza di cooperazione e non possa

essere affrontato dalle parti. EDPB, paragrafo 29.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di controllo capofila ***aggiorna periodicamente le altre autorità di controllo interessate in merito all'indagine e*** fornisce ***loro quanto prima tutte*** le informazioni ***pertinenti divenute disponibili***.	1. L'autorità di controllo capofila fornisce ***alle altre autorità di controllo e al comitato un accesso remoto immediato, illimitato e continuo all'intero fascicolo congiunto e vi include tutti i documenti, le osservazioni, le comunicazioni, i protocolli,*** le ***prove o altre*** informazioni ***relative al caso entro una settimana dalla sua produzione o ricezione***.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 ***comprendono***, ove applicabile:	2. ***L'autorità di controllo capofila fornisce attivamente alle altre autorità di controllo e al comitato*** le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679, ***entro una settimana dal ricevimento o dalla produzione delle stesse. Tali informazioni riguardano le fasi principali del procedimento, comprese,*** ove applicabile:

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le informazioni sull'avvio di un'indagine ***su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679***;	(a) le informazioni sull'avvio di un'indagine ***d'ufficio o di una procedura di reclamo***;

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la sintesi delle questioni chiave dell'indagine conformemente all'articolo 9;	(e) la ***pubblicazione o l'aggiornamento della*** sintesi delle questioni chiave dell'indagine conformemente all'articolo 9;

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) le osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le informazioni sulle misure volte ad accertare una violazione del regolamento (UE) 2016/679 prima dell'elaborazione delle constatazioni preliminari;	(f) le informazioni sulle misure volte ad accertare una violazione del regolamento (UE) 2016/679 prima dell'elaborazione delle constatazioni preliminari ***e prima della preparazione del progetto di decisione***;

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) la risposta delle parti oggetto dell'indagine alle constatazioni preliminari;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 15.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) le opinioni del reclamante sulle constatazioni preliminari;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 15.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) in caso di rigetto del reclamo, le osservazioni scritte del reclamante;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 15.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) eventuali misure pertinenti adottate dall'autorità di controllo capofila dopo il ricevimento della risposta delle parti oggetto dell'indagine alle constatazioni preliminari e prima della trasmissione del progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 15.

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) eventuali progetti di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o progetti di decisione riveduti ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k ter) eventuali obiezioni pertinenti e motivate conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k quater) eventuali ricorsi giurisdizionali proposti nel corso di un procedimento ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 o avverso una decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Una volta formatasi un'opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine***, l'autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni chiave ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	1. ***All'inizio di ogni caso***, l'autorità di controllo capofila***, o qualora il caso sia trasferito da un'altra autorità di controllo, tale autorità*** redige una sintesi delle questioni chiave ***che devono presumibilmente essere determinate per decidere il caso,*** ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. ***La sintesi è redatta in modo imparziale, tenendo conto di eventuali fatti e argomentazioni divergenti.***

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, la sintesi delle questioni chiave dovrebbe essere redatta dal CSA che riceve il reclamo, dal momento che comprenderà meglio la preoccupazione dell'interessato ed è competente per i ricorsi in caso di respingimento del reclamo. EDPB, paragrafo 50.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i ***principali*** fatti pertinenti;	(a) i fatti pertinenti;

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione ***su cui si svolgerà l'indagine***;	(b) l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione ***e l'indicazione se sembrano essere state violate***;

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'individuazione delle valutazioni giuridiche e tecnologiche ***complesse*** pertinenti per l'orientamento valutativo preliminare;	(c) l'individuazione delle valutazioni giuridiche e tecnologiche pertinenti per l'orientamento valutativo preliminare;

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 52.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) ove applicabile, la giurisprudenza europea, nonché gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori pratiche emesse dal comitato, che determinerebbero la questione, e l'indicazione se l'autorità di controllo intenda seguirle o meno;

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La sintesi delle questioni chiave è aggiornata senza indebito ritardo dall'autorità di controllo capofila per rispecchiare eventuali modifiche sostanziali emerse nel corso del procedimento.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi.	3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi ***o di qualsiasi aggiornamento***.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le osservazioni formulate in conformità del paragrafo 3 soddisfano i	***soppresso***

seguenti requisiti:

(a) il linguaggio utilizzato è sufficientemente chiaro e contiene termini precisi per consentire all'autorità di controllo capofila e, se del caso, alle autorità di controllo interessate di preparare le rispettive posizioni;

(b) gli argomenti giuridici sono esposti succintamente e raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave cui si riferiscono;

(c) le osservazioni dell'autorità di controllo interessata possono essere suffragate da documenti a integrazione delle osservazioni su punti specifici.

Or. en

Motivazione

Spostato in una disposizione orizzontale su tutte le comunicazioni all'articolo 2 quater, paragrafo 8.

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il comitato può fissare nel regolamento interno limiti alla lunghezza massima delle osservazioni delle autorità di controllo interessate sulla sintesi delle questioni chiave.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 54. (Il regolamento interno dell'EDPB può già specificarlo comunque.)

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi. In tali casi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti ***oggetto dell'indagine*** entro ***9*** mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.	6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 ***e sui quali l'autorità di controllo indica che intende seguire la giurisprudenza europea, nonché gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori pratiche di cui al paragrafo 2, lettera c bis),*** sono considerati non controversi. In tali casi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti entro ***3*** mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

3 mesi: un processo decisionale rapido nei casi non controversi richiede scadenze più brevi.

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità di controllo interessata trasmette una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 e/o 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non concordi sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:	***soppresso***
(a) l'ambito dell'indagine in un caso basato su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento	

(UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione su cui si svolgerà l'indagine;

(b) l'orientamento preliminare in relazione alle valutazioni giuridiche complesse individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c);

(c) l'orientamento preliminare in relazione alle valutazioni tecnologiche complesse individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Motivazione

Coperto dalle disposizioni orizzontali di cui al nuovo articolo 2 quater.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Coperto dalle disposizioni orizzontali di cui al nuovo articolo 2 quater.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora ***in un caso basato su un***	4. Qualora l'autorità di controllo

reclamo l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso ***sulla questione*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2***, lettera b), del presente regolamento***, l'autorità di controllo capofila ***chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato*** a norma dell'articolo ***66***, paragrafo ***3, del regolamento (UE) 2016/679***. ***In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.***	capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso ***sulle questioni*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila ***o l'autorità di controllo interessata possono chiedere determinazioni procedurali*** a norma dell'articolo ***26 bis***, paragrafo ***1***.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma del paragrafo 4, l'autorità di controllo ***capofila*** fornisce quanto segue:	5. Quando chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma del paragrafo 4, l'autorità di controllo fornisce quanto segue:

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***i documenti*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2***, lettere a) e b)***;	(a) ***le informazioni pertinenti*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le osservazioni dell'autorità di controllo interessata che non concorda sull'individuazione preliminare ***dell'ambito dell'indagine*** effettuata dall'autorità di controllo capofila.	(b) le osservazioni dell'autorità di controllo interessata che non concorda sull'individuazione preliminare ***della questione di cui all'articolo 9, paragrafo 2*** effettuata dall'autorità di controllo capofila.

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza ***sull'ambito dell'indagine*** sulla base ***delle osservazioni delle autorità*** di ***controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo***.	6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza ***sulla sintesi delle questioni chiave conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679*** sulla base di ***tutti i documenti ricevuti***.

Or. en

Motivazione

Suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Capo III – sezione 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
SEZIONE 2	***soppresso***
Rigetto totale o parziale dei reclami	

Articolo 11

Consultazione del reclamante prima del rigetto totale o parziale del reclamo

1. In esito alla procedura di cui agli articoli 9 e 10, l'autorità di controllo capofila comunica all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo i motivi della propria opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo.

2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dei motivi del previsto rigetto totale o parziale del reclamo e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le sue opinioni per iscritto. Il termine non può essere inferiore a tre settimane. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante delle conseguenze della mancata comunicazione delle sue opinioni.

3. Se il reclamante non si esprime entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, il reclamo si considera ritirato.

4. Il reclamante può chiedere accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la proposta di rigetto del reclamo.

5. Se il reclamante comunica le sue opinioni entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e tali opinioni non comportano una modifica dell'opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo prepara il progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che l'autorità di controllo capofila trasmette alle altre autorità di controllo interessate a norma del medesimo paragrafo.

Articolo 12

Progetto riveduto di decisione di rigetto totale o parziale del reclamo

1. Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà al reclamante la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.	
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fissa un termine entro il quale il reclamante può esprimersi.	

Or. en

Motivazione

Coperto attualmente dall'articolo 14.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***
Decisione di rigetto totale o parziale del reclamo	
Quando adotta una decisione di rigetto totale o parziale del reclamo a norma dell'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante della disponibilità del ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 78 di tale regolamento.	

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), al fine di garantire orizzontalmente che tutte

le parti siano informate in merito alle opzioni di ricorso giurisdizionale.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Decisioni destinate ***ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento***	Decisioni destinate ***alle parti oggetto dell'indagine***

Or. en

Motivazione

Suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB.

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di controllo capofila formula constatazioni preliminari quando intende trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento.	1. ***A seguito delle consultazioni e delle procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento,*** l'autorità di controllo capofila formula constatazioni preliminari quando intende trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

Suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le constatazioni preliminari espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti ***oggetto dell'indagine*** di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare ***devono esporre*** chiaramente tutti i fatti e l'integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti oggetto dell'indagine affinché ***queste*** possano esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche che l'autorità di controllo capofila intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ed elencare tutti gli elementi di prova su cui si basano.	Le constatazioni preliminari espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare ***espongono*** chiaramente tutti i fatti e l'integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti oggetto dell'indagine affinché ***le parti*** possano esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche che l'autorità di controllo capofila intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ed elencare tutti gli elementi di prova su cui si basano.

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 135.

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le constatazioni preliminari indicano le misure correttive ***cui l'***autorità di controllo capofila ***intende ricorrere***.	Le constatazioni preliminari indicano le misure correttive ***che vengono prese in considerazione dall'***autorità di controllo capofila.

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 135.

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***intenda*** infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari gli elementi ***alla base del calcolo della*** sanzione***. In particolare l'autorità di controllo capofila elenca i fatti e le questioni di diritto essenziali che possono comportare l'imposizione della sanzione pecuniaria,*** e ***gli*** elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti ***di cui terrà conto***.	Qualora ***prenda in considerazione la possibilità di*** infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari gli elementi ***di fatto e di diritto ad essa noti e sui quali intende basarsi per decidere se infliggere una*** sanzione ***amministrativa*** e ***per calcolare la sanzione terrà conto degli*** elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti.

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 135.

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di controllo capofila notifica le constatazioni preliminari a ciascuna parte ***oggetto dell'indagine***.	3. L'autorità di controllo capofila notifica le constatazioni preliminari a ciascuna parte.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila non è tenuta a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sostituito dalla norma orizzontale di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 4.

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila dà loro accesso al fascicolo amministrativo conformemente all'articolo 20.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sostituito dalla norma orizzontale di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nella risposta scritta alle constatazioni preliminari le parti ***oggetto dell'indagine*** possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti ***oggetto dell'indagine*** hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.	6. Nella risposta scritta alle constatazioni preliminari le parti possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Trasmissione delle constatazioni preliminari ai reclamanti	
1. Qualora l'autorità di controllo capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante una versione non riservata delle constatazioni preliminari e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto.	
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un'autorità di controllo, secondo	

il caso, tratta più reclami congiuntamente, suddivide i reclami in più parti o esercita altrimenti la propria discrezionalità in merito all'ambito dell'indagine fissato nelle constatazioni preliminari.

3. Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga necessario fornire al reclamante i documenti del fascicolo amministrativo per consentirgli di esprimersi efficacemente sulle constatazioni preliminari, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, nel fornire le constatazioni preliminari a norma del paragrafo 1, trasmette al reclamante la versione non riservata di tali documenti.

4. Al reclamante è fornita la versione non riservata delle constatazioni preliminari solo ai fini della specifica indagine in cui sono state formulate le constatazioni preliminari.

5. Prima di ricevere la versione non riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, il reclamante trasmette all'autorità di controllo capofila una dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate.

Or. en

Motivazione

Attualmente coperto dall'articolo 14, che nella forma modificata prevede che le constatazioni preliminari siano inviate a tutte le parti in causa, compresi i reclamanti.

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna autorità di controllo interessata ha sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo, l'autorità di controllo capofila adotta e notifica la decisione, a norma del paragrafo 7 del medesimo articolo, allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le autorità di controllo interessate e il comitato della decisione in questione, includendo una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.	Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna autorità di controllo interessata ha sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo, l'autorità di controllo capofila***, entro quattro settimane dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/679,*** adotta e notifica la decisione, a norma del paragrafo 7 del medesimo articolo, allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le autorità di controllo interessate e il comitato della decisione in questione, includendo una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.

Or. en

Motivazione

Quattro settimane dall'articolo 60, paragrafi 4 e 5, GDPR.

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora un'autorità di controllo interessata abbia sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui all'articolo 60, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo capofila intenda dare seguito a tale obiezione, l'autorità di controllo capofila presenta, entro quattro settimane, un progetto di decisione riveduto a norma

dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora un'autorità di controllo interessata abbia sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui all'articolo 60, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo capofila non dia seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o sia del parere che le obiezioni non siano pertinenti e motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione, entro quattro settimane, al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatti salvi i requisiti aggiuntivi ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi progetto di decisione o decisione definitiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 3, 5 o da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 vengono emessi per iscritto, utilizzando una forma breve, concisa, trasparente, intelligibile e un linguaggio chiaro e semplice. Devono essere redatti in modo imparziale, tenendo

conto di eventuali prove e opinioni divergenti delle parti, e devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) il nome dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione;

b) la data di adozione della decisione;

c) una sintesi imparziale dei fatti rilevanti del caso e della loro fonte;

d) la base giuridica della decisione;

e) i poteri correttivi, le sanzioni o le altre misure esercitate, nonché

f) le informazioni sul diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 e di qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile.

Or. en

Motivazione

La lettera f) viene spostata qui dall'articolo 13. Tali informazioni dovrebbero essere accessibili a tutte le parti.

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel caso in cui la decisione giuridicamente vincolante debba essere emessa dall'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 o 9, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila garantisce che la decisione contenga tutti gli elementi necessari ai sensi del diritto procedurale nazionale applicabile dell'autorità di controllo interessata. L'autorità di controllo interessata alla quale è stato proposto il reclamo assiste l'autorità di controllo

capofila nella redazione in tal senso della decisione.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le informazioni fornite alle parti ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 includono una copia della decisione giuridicamente vincolante.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità di controllo pubblicano tutte le decisioni giuridicamente vincolanti da esse emanate senza indebito ritardo, ed entro tre mesi dall'adozione, a meno che non si discostino sostanzialmente dalle decisioni precedentemente pubblicate. Conformemente al diritto procedurale nazionale applicabile, le autorità di controllo possono espungere informazioni che potrebbero consentire l'individuazione delle parti ed espungere altre informazioni protette dalla legge applicabile.

Or. en

Motivazione

Pratica consolidata nella maggior parte degli Stati membri, cfr. GDPRhub.eu: la Spagna pubblica tutto. La maggior parte dei paesi pubblica solo decisioni nuove o rilevanti (come proposto in questa sede). La Germania e la Romania non pubblicano nulla (a parte qualche comunicato stampa).

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Diritto di essere ascoltati sul progetto di decisione riveduto	
1. Qualora ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali le parti oggetto dell'indagine dovrebbero avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo capofila, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.	
2. L'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale le parti oggetto dell'indagine possono esprimersi.	

Or. en

Motivazione

L'articolo è sostituito dall'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), che chiarisce che le parti devono essere ascoltate su questioni nuove che non sono state sottoposte alla loro attenzione ("Überraschungsverbot"). Non è necessario sentire le parti sull'intero progetto di decisione.

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano ***esclusivamente*** sugli elementi fattuali figuranti nel progetto di decisione; ***e***	(a) si basano sugli elementi fattuali figuranti nel progetto di decisione ***o nel fascicolo congiunto o su eventuali prove aggiuntive presentate congiuntamente alle obiezioni pertinenti e motivate***;

Or. en

Motivazione

La limitazione di basarsi solo su ciò che l'autorità di controllo capofila ha inserito nel progetto di decisione consente di manipolare il risultato concentrandosi semplicemente soltanto su determinati elementi. Si dovrebbe includere almeno l'intero fascicolo, idealmente anche le prove che l'autorità di controllo capofila potrebbe avere espunto. EDPB paragrafi 92-96.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) non modificano la portata delle ***accuse sollevando punti che equivalgono all'individuazione di ulteriori accuse di violazione del regolamento (UE) 2016/679 o che modificano la natura intrinseca delle accuse mosse.***	(b) non modificano la portata ***del caso definito nell'ultima versione della sintesi*** delle ***questioni chiave; e***

Or. en

Motivazione

Sulla base del suggerimento formulativo dell'EDPB.

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) identificano chiaramente gli elementi del progetto di decisione che dovrebbero essere modificati compresa, ove possibile, la formulazione precisa della modifica proposta o una descrizione sufficientemente precisa della modifica proposta al progetto di decisione.

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ciascuna obiezione pertinente e motivata e la posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo non superano la lunghezza di tre pagine e non contengono allegati. Nei casi che sollevano questioni giuridiche particolarmente complesse la lunghezza massima può essere di sei pagine, a meno che circostanze specifiche accettate dal comitato giustifichino una lunghezza superiore;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo di disporre di documenti concisi è introdotto come principio generale all'articolo 2 quater, paragrafo 8, che si applica anche alle obiezioni pertinenti e motivate. Limitarlo a 3 o massimo 6 pagine è troppo poco. EDPB paragrafo 97.

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo IV	***soppresso***
Accesso al fascicolo amministrativo e trattamento delle informazioni riservate	

Or. en

Motivazione

L'intero capo è sostituito dall'articolo 2 ter.

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Contenuto del fascicolo amministrativo	
1. Il fascicolo amministrativo dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 è costituito da tutti i documenti ottenuti, prodotti e/o riuniti dall'autorità di controllo capofila durante l'indagine.	
2. Nel corso dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo capofila può restituire alla parte da cui li ha ottenuti i documenti che, a seguito di un esame più approfondito, si rivelano estranei all'oggetto dell'indagine. Una volta restituiti, tali documenti non costituiscono più parte del fascicolo amministrativo.	
3. Il diritto di accesso al fascicolo amministrativo non si estende alla corrispondenza e allo scambio di opinioni	

tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate. Le informazioni scambiate tra le autorità di controllo ai fini dell'indagine su un singolo caso sono documenti interni e non sono accessibili alle parti oggetto dell'indagine né al reclamante.

4. Alle obiezioni pertinenti e motivate a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 è dato accesso conformemente all'articolo 24.

Or. en

Motivazione

Sostituito dall'articolo 2 ter, paragrafo 3. Il paragrafo 3 rientra nella definizione di "deliberazioni interne" di cui all'articolo 2, comma 1 septies.

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Accesso al fascicolo amministrativo e uso dei documenti	
1. L'autorità di controllo capofila dà accesso al fascicolo amministrativo alle parti oggetto dell'indagine, consentendo loro di esercitare il diritto di essere ascoltate. L'accesso al fascicolo amministrativo è dato dopo che l'autorità di controllo capofila ha notificato le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine.	
2. Il fascicolo amministrativo comprende tutti i documenti a carico e a discarico, inclusi i fatti e i documenti noti alle parti oggetto dell'indagine.	
3. Le conclusioni dell'autorità di controllo capofila nel progetto di decisione a norma dell'articolo 60,	

paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e nella decisione definitiva a norma del paragrafo 7 di tale articolo possono basarsi solo sui documenti citati nelle constatazioni preliminari o sui quali le parti oggetto dell'indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi.

4. I documenti ottenuti attraverso l'accesso al fascicolo amministrativo a norma del presente articolo sono usati solo a fini del procedimento giudiziario o amministrativo per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nel caso specifico per il quale sono stati forniti.

Or. en

Motivazione

L'intero capo è sostituito dall'articolo 2 ter. Il paragrafo 4 è particolarmente problematico, dal momento che non si dovrebbe impedire alle autorità di controllo di utilizzare le informazioni ottenute in una procedura per svolgere le loro funzioni in altre procedure e indagini d'ufficio. EDPB paragrafo 79.

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sostituito dall'articolo 2 ter, paragrafo 3.

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679	Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65***, paragrafo 1, lettera a),*** del regolamento (UE) 2016/679

Or. en

Motivazione

Suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB.

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o ritiene che le obiezioni non siano pertinenti o motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679.	1. Se non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o ritiene che le obiezioni non siano pertinenti o motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679***, entro quattro settimane dal ricevimento di tutte le obiezioni pertinenti e motivate***.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, le autorità di controllo capofila hanno impiegato un anno per presentare le obiezioni pertinenti e motivate al comitato.

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel deferire la questione al meccanismo di composizione delle controversie l'autorità di controllo capofila fornisce al comitato ***tutti i seguenti documenti***:	2. Nel deferire la questione al meccanismo di composizione delle controversie l'autorità di controllo capofila fornisce al comitato ***quanto segue***:

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la sintesi delle questioni chiave;

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una sintesi dei fatti pertinenti;	(b) una sintesi dei fatti pertinenti***, compresa la descrizione delle attività di trattamento, la descrizione dell'organizzazione aziendale e la descrizione del luogo in cui vengono prese le decisioni***;

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 108.

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'opinione espressa per iscritto dalle parti ***oggetto dell'indagine*** a norma ***degli articoli 14 o 17, secondo il caso***;	(d) l'opinione espressa per iscritto dalle parti a norma ***dell'articolo 15***;

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 15 modificato e più ampio.

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti a norma degli articoli 11, 12 o 15, secondo il caso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 15 modificato e più ampio, cfr. la lettera d) modificata.

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le obiezioni pertinenti e motivate cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito;	(f) le obiezioni pertinenti e motivate cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito ***e le obiezioni che l'autorità di controllo capofila ha respinto in quanto***

né pertinenti né motivate;

Or. en

Motivazione

Suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB.

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni ***pertinenti e motivate*** o ha ritenuto che le obiezioni non fossero pertinenti o motivate**.**	(g) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni o ha ritenuto che le obiezioni non fossero pertinenti o motivate***;***

Or. en

Motivazione

Suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB per allinearsi alla lettera f).

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) l'accesso al fascicolo congiunto.

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro ***quattro*** settimane dal ricevimento dei documenti elencati al paragrafo 2, il comitato ***indica*** le ***obiezioni pertinenti e motivate accolte***.	3. Entro ***due*** settimane dal ricevimento dei documenti elencati al paragrafo 2, il comitato ***registra il deferimento di una questione al meccanismo di composizione delle controversie oppure richiede un nuovo deferimento che includa*** le ***informazioni mancanti entro un'altra settimana***. ***All'atto della registrazione del deferimento, il comitato elenca e struttura le controversie tra le autorità di controllo che formano oggetto del procedimento dinnanzi al comitato e le trasmette tempestivamente alle autorità di controllo.***

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le autorità di controllo interessate possono, entro due settimane dalla ricezione del deferimento ai sensi del paragrafo 3, presentare tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono sul caso compresi, a titolo meramente indicativo, i fatti e la documentazione su cui si fonda la loro obiezione.

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 108.

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Per "deferimento della questione" ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 si intende il momento in cui tutti i documenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disponibili e tradotti.

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 101.

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Il divieto di cui all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 per le autorità di controllo di adottare una decisione sulla questione sottoposta al comitato nei periodi di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016 /679 e all'articolo 65, paragrafo 3, di detto regolamento, si applica anche durante i periodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB.

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23	***soppresso***
Registrazione riguardante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679	
Il presidente del comitato registra il deferimento di una questione al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 entro una settimana dal ricevimento di tutti i seguenti documenti:	
(a) il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate;	
(b) una sintesi dei fatti pertinenti;	
(c) l'opinione espressa per iscritto dalle parti oggetto dell'indagine a norma degli articoli 14 o 17, secondo il caso;	
(d) le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti a norma degli articoli 11, 12 o 15, secondo il caso;	
(e) le obiezioni pertinenti e motivate accolte;	
(f) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate accolte.	

Or. en

Motivazione

Coperto attualmente dall'articolo 22, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 24	***soppresso***
Motivazione prima dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679	
1. Prima di adottare la decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, il presidente del comitato, tramite l'autorità di controllo capofila, comunica alle parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, al reclamante la motivazione del ragionamento che il comitato intende seguire nella decisione. Qualora intenda adottare una decisione vincolante che impone all'autorità di controllo capofila di modificare il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto, il comitato decide se la motivazione debba essere corredata delle obiezioni pertinenti e motivate accolte sulla cui base il comitato intende adottare la decisione.	
2. Le parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, il reclamante dispongono di una settimana dal ricevimento della motivazione di cui al paragrafo 1 per comunicare le proprie opinioni.	
3. Il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato di una settimana se il comitato proroga il termine per l'adozione della decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.	
4. Il termine per l'adozione della decisione vincolante del comitato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 non decorre durante la decorrenza dei termini di cui ai paragrafi 2 e 3.	

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafi 143-153. La "motivazione" non è definita e l'intera procedura richiederebbe all'EDPB di adottare tre decisioni in un tempo estremamente limitato (cfr. paragrafo 150). L'EDPB, paragrafo 153, raccomanda pertanto di cancellare l'articolo 24.

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Richiesta di informazioni da parte del comitato
	1. Qualora il comitato non sia altrimenti in grado di pronunciarsi sulla questione, può richiedere ulteriori informazioni alle parti o alle autorità di controllo, oppure può condurre ulteriori indagini fattuali.
	2. I termini di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 sono prorogati per la durata della procedura di cui al paragrafo 1, ma non per più di un mese.

Or. en

Motivazione

Proposta del GEPD di sostituire la procedura complessa di cui all'articolo 24.

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 25	***soppresso***
Procedura relativa a una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679	

1. Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che deferisce la questione relativa alla competenza per lo stabilimento principale fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:

(a) una sintesi dei fatti pertinenti;

(b) la valutazione di tali fatti per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;

(c) le opinioni espresse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento il cui stabilimento principale è oggetto del deferimento;

(d) le opinioni delle altre autorità di controllo interessate dal deferimento;

(e) qualsiasi altro documento o informazione che l'autorità di controllo del deferimento ritenga utile e necessario per comporre la questione.

2. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Duplicazione dell'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Procedura relativa a una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1,	

lettera c), del regolamento (UE) 2016/679

1. Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che deferisce la questione o la Commissione fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:

(a) una sintesi dei fatti pertinenti;

(b) se del caso, il parere emesso dal comitato a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679;

(c) le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

2. Il presidente del comitato richiede i seguenti documenti:

(a) le opinioni dell'autorità di controllo che si presume abbia violato l'obbligo di comunicare un progetto di decisione al comitato o non abbia dato seguito a un parere del comitato;

(b) qualsiasi altro documento o informazione che l'autorità di controllo ritenga utile e necessario per comporre la questione.

L'autorità di controllo che dichiari necessario presentare le proprie opinioni sulla questione le trasmette entro due settimane dal deferimento di cui al paragrafo 1.

3. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Duplicazione dell'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Determinazioni procedurali da parte del comitato
	1. Fatti salvi gli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/679, le autorità di controllo possono chiedere al comitato di adottare determinazioni procedurali su qualsiasi controversia insorta nel corso di una procedura di cooperazione, anche se un caso soddisfa i requisiti di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2016/679.
	2. Le parti della procedura possono chiedere al comitato di adottare determinazioni qualora nessuna autorità di controllo si ritenga competente a trattare un reclamo ai sensi dell'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679 o in casi eccezionali qualora un caso non possa altrimenti progredire, in quanto un'autorità di controllo viola manifestamente i suoi obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o del presente regolamento.
	3. Laddove l'autorità di controllo capofila ritenga di non poter rispettare il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ter, soprattutto a causa della necessità di indagini fattuali eccezionalmente complesse, chiede al comitato una proroga fino a dodici mesi. L'autorità di controllo presenta un piano dettagliato

dell'indagine da cui risulta che, nonostante il rispetto dell'articolo 2 quater, paragrafo 1, la proroga richiesta è strettamente necessaria.

4. Le richieste di cui ai paragrafi 2 e 3 sono promosse entro due settimane dall'adozione della determinazione procedurale o dal rigetto da parte dell'autorità di controllo e devono contenere almeno:

(a) i fatti invocati e qualsiasi prova a disposizione dell'autorità o della parte;

(b) la base giuridica della richiesta;

(c) la determinazione a norma dei paragrafi 1 e 2 o la proroga ai sensi del paragrafo 3 che l'autorità o la parte chiedono al comitato.

5. Entro due settimane, il comitato decide sulla base delle informazioni a sua disposizione oppure respinge la domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. Le determinazioni sono vincolanti per le autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

Per evitare casi "arenati", ad esempio quando le autorità competenti non riescono a mettersi d'accordo su chi sia l'autorità capofila, ecc. GEPD paragrafi 108-111.

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 ter
	Commissioni speciali
	1. Il comitato può nominare una o più commissioni speciali composte da tre o più membri, che possono far parte delle

autorità di controllo o della segreteria ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2016/679. Il mandato di ciascuna delle commissioni è determinato dal comitato. I membri delle commissioni speciali svolgono i propri compiti seguendo le istruzioni del comitato e possono essere licenziati soltanto dal comitato.

2. Nel suo regolamento interno, il comitato può affidare alle commissioni speciali eventuali compiti, quali le determinazioni di cui all'articolo 26 bis, o altri compiti volti a garantire l'attuazione armonizzata del regolamento (UE) 2016/679 e del presente regolamento da parte delle autorità di controllo e specificare ulteriormente le procedure delle commissioni speciali. Ciascuna delle commissioni presenta i suoi risultati al comitato.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare di sovraccaricare l'intero comitato di piccoli casi, quali ad esempio i documenti mancanti, ecc.

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 quater
	Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo
	1. Fatti salvi i mezzi di ricorso esistenti ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 e qualsiasi altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascuna parte del procedimento ha diritto

	a un ricorso giurisdizionale effettivo:
	(a) qualora l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo non si avvalga dei propri poteri per garantire che un'altra autorità di controllo porti avanti la procedura;
	(b) qualora l'autorità di controllo capofila non rispetti i termini di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al presente regolamento; o
	(c) qualora l'autorità di controllo non rispetti una decisione vincolante del comitato.
	2. Qualsiasi parte della procedura o organismo senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 può proporre un ricorso ai sensi del paragrafo 1, lettera c), indipendentemente dalla violazione dei diritti dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Per evitare che i casi siano bloccati quando un'autorità di controllo semplicemente non opera.

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La richiesta di parere d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane ***prima della scadenza*** delle misure provvisorie adottate a norma del paragrafo 1 di tale articolo e contiene tutti i seguenti elementi:	1. La richiesta di parere d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane ***dopo l'adozione*** delle misure provvisorie adottate a norma del paragrafo 1 di tale articolo e contiene tutti i seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

Per concedere più tempo all'EDPB, cfr. EDPB paragrafi 124-125.

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una descrizione della misura provvisoria adottata sul ***proprio*** territorio, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;	(b) una descrizione della misura provvisoria adottata sul territorio ***dello Stato membro dell'autorità di controllo che richiede il parere***, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 28, cfr. EDPB paragrafo 118.

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive ***nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo richiedente***, compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.	(c) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive, compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.

Or. en

Motivazione

Nelle questioni transfrontaliere è necessario adottare misure coerenti e non 27 misure

diverse. EDPB paragrafo 113.

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il parere d'urgenza del comitato è destinato ***all'***autorità di controllo ***che ha presentato la richiesta***. ***Esso è simile a un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e consente all'autorità richiedente di mantenere o modificare la misura provvisoria in linea con gli obblighi di cui al paragrafo 7 di tale articolo.***	2. Il parere d'urgenza del comitato è destinato ***a tutte le*** autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

Nelle questioni transfrontaliere è necessario adottare misure coerenti e non 27 misure diverse. EDPB paragrafo 113 "tutte le autorità di controllo" come al paragrafo 121 EDPB, dal momento che i pareri dell'EDPB hanno un'applicabilità generale. EDPB paragrafo 119.

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Decisioni d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679	Decisioni d'urgenza ***vincolanti*** a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679

Or. en

Motivazione

In linea con la formulazione dell'articolo 66, paragrafo 2, GDPR.

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La richiesta di decisione d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane ***prima della scadenza*** delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:	1. La richiesta di decisione d'urgenza ***vincolante*** del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane ***dopo l'adozione*** delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

"vincolante", in linea con la formulazione dell'articolo 66, paragrafo 2, GDPR.

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la misura provvisoria adottata nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo che richiede la decisione, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, in particolare la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 27, cfr. EDPB paragrafo 118.

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) informazioni su eventuali misure investigative adottate sul proprio territorio e risposte ricevute ***dallo stabilimento locale delle*** parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra informazione in possesso dell'autorità di controllo richiedente;	(c) informazioni su eventuali misure investigative adottate sul proprio territorio e risposte ricevute ***dalle*** parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra informazione in possesso dell'autorità di controllo richiedente;

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 122.

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive nel territorio dell'autorità di controllo richiedente, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha risposto a una richiesta a norma ***dell'articolo 61, paragrafo 3, o*** dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;	(d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive nel territorio dell'autorità di controllo richiedente, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha ***fornito le informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o non ha*** risposto a una richiesta a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Motivazione

Suggerimento di formulazione da parte dell'EDPB.

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) ove applicabile, le opinioni ***dello stabilimento locale*** delle parti ***oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679***.	(f) ove applicabile, le opinioni delle parti.

Or. en

Motivazione

Ove applicabile, tutte le parti, compresi i reclamanti, dovrebbero essere ascoltate. EDPB paragrafo 128.

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata ***all'***autorità di controllo ***che ha presentato la richiesta*** e ***consente all'autorità richiedente*** di ***mantenere*** o ***modificare la misura provvisoria***.	2. La decisione ***vincolante*** d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata ***alle*** autorità di controllo ***interessate*** e ***specifica le autorità*** di ***controllo che dovrebbero adottare misure definitive, se del caso, alla luce del parere*** o ***della decisione urgente del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Motivazione

"tutte le autorità di controllo interessate" come al paragrafo 121 dell'EDPB, quindi si applica ovunque abbia luogo il trattamento transfrontaliero.

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità di controllo ***destinataria della decisione*** le adotta prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	3. Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità di controllo ***capofila*** le adotta prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità di controllo che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 1 notifica la propria decisione sulle misure definitive ***allo stabilimento del*** titolare del trattamento o ***del*** responsabile del trattamento ***nel territorio del proprio Stato membro*** e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa l'autorità di controllo capofila della misura definitiva.	4. L'autorità di controllo che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 1 notifica la propria decisione sulle misure definitive ***al*** titolare del trattamento o ***al*** responsabile del trattamento e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa l'autorità di controllo capofila della misura definitiva.

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 122.

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 29	***soppresso***
Decorrenza dei termini e definizione di giorno lavorativo	
1. I termini previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o fissati dalle autorità di controllo in conformità di tale regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio[17].	
2. I termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all'evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2016/679 o del presente regolamento.	

[17] Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 191 - Si applica comunque il regolamento n. 1182/71.

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I capi III ***e IV*** si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle indagini basate	I capi ***I, II e*** III si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle indagini basate

su un reclamo proposto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.	su un reclamo proposto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

A seguito dell'introduzione di nuovi articoli nei capi I e II.

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il capo V si ***applica*** a tutti i casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.	***I capi*** V ***e VI*** si ***applicano*** a tutti i casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 ***e della procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 66, paragrafi 2 e 3*** del regolamento (UE) 2016/679 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 30 bis
	Valutazione e riesame
	La Commissione valuta e riesamina il presente regolamento nell'ambito delle sue relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 97 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

Anche se ulteriori relazioni potrebbero essere eccessive, le relazioni sul GDPR devono includere una valutazione del funzionamento del presente regolamento. EDPB paragrafo 190.

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entrata in vigore	Entrata in vigore ***e applicazione***

Or. en

Emendamento 217

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Esso si applica a decorrere da ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

EDPB paragrafo 192 – periodo di transizione per gli adeguamenti necessari della segreteria e degli strumenti dell'EDPB (IMI), delle autorità di protezione dei dati nazionali ed eventualmente delle leggi nazionali.

Emendamento 218

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

[18] Il reclamo dovrebbe essere compilato e proposto per via elettronica o compilato e proposto all'autorità di controllo per posta.

[19] Ad esempio passaporto, patente di guida, carta d'identità nazionale.

[20] Se il reclamo è proposto da un organismo di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero essere fornite tutte le informazioni di cui al punto 2.

Or. en

Motivazione

Anziché un modulo obbligatorio, dovrebbero sussistere requisiti minimi per garantire che il reclamo possa essere trattato dall'autorità di controllo capofila.

MOTIVAZIONE

Breve motivazione

Informazioni generali

Il regolamento generale sulla protezione dei dati cerca di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati e di assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri. In passato il Parlamento ha espresso preoccupazione riguardo "all'applicazione disomogenea e talvolta inesistente del GDPR da parte delle autorità nazionali di protezione dei dati". Ha sottolineato che **procedure lunghe possono avere "ripercussioni negative sull'efficacia dell'attuazione e la fiducia dei cittadini"** e, in particolare, ha evidenziato la necessità di procedure amministrative comuni per trattare i reclami nei casi transfrontalieri al fine di rafforzarne l'attuazione.[1] La proposta della Commissione per un regolamento sulle procedure di attuazione del GDPR (GDPR-EPR) suggerisce di facilitare, in particolare, i casi transfrontalieri. Risponde, inoltre, alle richieste delle autorità nazionali di protezione dei dati di chiarire e snellire le procedure transfrontaliere, come indicato nella "dichiarazione di Vienna"[2] del Comitato europeo per la protezione dei dati dell'aprile 2022, nella "lista dei desideri"[3] dell'EDPB dell'ottobre 2022, nel contributo del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) dell'aprile 2023[4] e nel parere congiunto EDPB-GEPD sulla proposta della Commissione del settembre 2023[5].

Posizione del relatore

- Le **norme procedurali nazionali dovrebbe continuare ad applicarsi** nella misura in cui non sono in conflitto con il GDPR-EPR, garantendo così che norme più dettagliate, come quelle sulle audizioni orali, continuino a essere valide, senza ridurre le norme procedurali nazionali.
- La relazione consolida e amplia le disposizioni sulle norme procedurali generali in una nuova sezione 2 del capo I affinché il **diritto al contraddittorio, le traduzioni, la riservatezza e la cooperazione leale tra le autorità siano sempre applicabili**, non solo in caso di reclami o per la risoluzione delle controversie tra le autorità.
- Il **diritto al contraddittorio** è semplificato in base all'articolo 42, paragrafo 1, della Carta in materia di buona amministrazione e **si applica allo stesso modo a tutte le parti in causa**.
- Viene introdotto un **fascicolo congiunto** contenente tutte le informazioni relative a un caso che vengono rese accessibili a tutte le parti e alle autorità di controllo, evitando così un avanti e indietro di documenti e garantendo che tutte le parti e le autorità dispongano delle stesse informazioni più aggiornate, mentre le deliberazioni interne delle autorità e le informazioni riservate rimangono protette.
- Nel caso in cui nel corso di un'indagine emergano nuove informazioni o violazioni, la

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0111_IT.html
[2] https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/edpb_statement_20220428_on_enforcement_cooperation_en.pdf
[3] https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_letter_out2022-0069_to_the_eu_commission_on_procedural_aspects_en_0.pdf.
[4] https://edps.europa.eu/system/files/2023-04/23-04-25_edps-contribution-procedural-rules-gdpr-enforcement_en.pdf
[5] https://edpb.europa.eu/system/files/2023-09/edpb_edps_jointopinion_202301_proceduralrules_ec_en.pdf

portata del caso può essere ampliata.

- **Le composizioni amichevoli** sono limitate ai casi relativi ai diritti dell'interessato, che richiedono l'accordo esplicito del reclamante, pur **non impedendo indagini d'ufficio** da parte di un'autorità di controllo per violazioni su vasta scala del GDPR.
- Vengono chiariti **i termini, i ruoli e i doveri rispettivi** dell'autorità capofila e delle altre autorità di controllo, in particolare per quanto concerne le procedure per redigere una decisione, raggiungere il consenso o risolvere le controversie, comprese le determinazioni procedurali da parte dell'EDPB.
- Viene introdotto il diritto a **un ricorso giurisdizionale nel caso in cui l'autorità di controllo competente non agisca**.
- Il **periodo di transizione di un anno** dovrebbe consentire le modifiche necessarie al sistema di informazione del mercato interno utilizzato dalle autorità e al regolamento interno del comitato, nonché eventuali modifiche delle leggi nazionali.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Persona (ha dato il consenso alla pubblicazione del proprio nome)	*Entità*
Chiara Manfredi	Access Now
Fernando Hortal Foronda	BEUC
Claudia Canelles Quaroni	CCIA
	DIGITALEUROPE
Francesco Bondi	DOT Europe
Diego Naranjo	EDRi
Enrico Girotto	FEDMA Federation of European Data and Marketing
Miglė Alenčikaitė (Blomeyer)	Google
Ines Talavera de la Esperanza	IAB Europe
Laura Pliauskaite	IAPP International Association of Privacy Professionals
Guillermo Ferrer Hernáez	Information Technology Industry Council (ITI)
Dr Johnny Ryan FRHistS	Irish Council for Civil Liberties
Max Schrems	NOYB None of Your Business
Clara Fecke	Rakuten